

Circolare per il Cliente 6 maggio 2026

Versione per le Società di capitali

IN BREVE

- Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni
- Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d'imposta 2025
- Nuovo codice tributo per il credito d'imposta "Transizione 5.0"
- Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate
- Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%
- Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l'esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.
- Allarme phishing dall'Agenzia delle Entrate
- Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e ASSONIME

APPROFONDIMENTI

- Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2026 riferita al periodo 2025.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata **tardiva**, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi **entro il 29 luglio 2026** versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata **omessa** ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d'imposta 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito a **regime** i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i **benefici previsti dal regime premiale ISA** a partire dal periodo d'imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

Vedi l'Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Nuovo codice tributo per il credito d'imposta "Transizione 5.0"

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, ha **"ridenominato"** il **codice tributo** del credito d'imposta "Transizione 5.0" "7079" come segue: "Credito d'imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

SOCIETÀ

Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in vigore il **29 aprile 2026**. Il D.Lgs. n. 47/2026 introduce infatti una riforma strutturale che aggiorna il codice civile e il Testo Unico della Finanza per modernizzare la gestione delle imprese italiane.

Le nuove norme pongono al centro della governance la **progettazione di assetti organizzativi adeguati**, rendendo i vertici aziendali direttamente responsabili della prevenzione delle crisi.

Un cambiamento fondamentale riguarda l'**organo di controllo**, che assume un ruolo dinamico di raccordo tra i vari flussi informativi per monitorare l'efficacia reale dei presidi di rischio.

Per le società quotate, il decreto semplifica l'accesso ai mercati attraverso la revisione delle soglie per l'**OPA** e l'adozione di regimi agevolati per le **PMI**. Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche sull'uso dell'**intelligenza artificiale** e sulla gestione delle minacce informatiche nei processi amministrativi.

SOCIETÀ

Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%

MIMIT, D.M. 17 marzo 2026

Il MIMIT, con D.M. 17 marzo 2026, ha autorizzato l'**incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028**.

L'aumento è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte di diverse Camere di Commercio. Sarà applicato dalle 61 Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta: Agrigento, Alessandria-Asti, Aosta, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona-Mantova-Pavia, Cuneo, Emilia, Ferrara e Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Gran Sasso d'Italia, Irpinia-Sannio, Lecce, Marche, Maremma e Tirreno, Messina, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Molise, Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Nuoro, Padova, Palermo Enna, Pistoia-Prato, Pordenone-Udine, Reggio Calabria, Rieti-Viterbo, Riviera di Liguria, Roma, Romagna, Salerno, Sassari, Sicilia orientale, Sondrio, Torino, Toscana Nord Ovest, Trapani, Trento, Treviso-Belluno, Umbria, Varese, Venezia Giulia, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza.

Le **imprese, che avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2026 senza la maggiorazione**, dovranno effettuare il conguaglio (versando la differenza) entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi 2025.

Molte della CCIAA interessate avevano già pubblicato la notizia dell'aumento, che restava però subordinato all'autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorizzazione ora ottenuta).

SOCIETÀ

Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l'esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6616

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell'**esenzione dall'imposta di donazione** nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: **non basta trasferire la "maggioranza della proprietà", ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società.**

L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l'imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.

Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di "controllo di diritto" (ex art. 2359 c.c.):

- per beneficiare dell'esenzione, il beneficiario deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- se il donante trattiene il potere di decidere sulla destinazione degli utili, il beneficiario non ha un controllo pieno;
- mancando la possibilità di incidere su una parte essenziale dei poteri riservati all'assemblea, non si configura quel "passaggio di testimone" gestionale che la norma intende agevolare.

La delibera sulla destinazione dell'utile non è un dettaglio secondario perché decidere se distribuire dividendi o accantonare riserve per investimenti futuri incide direttamente sulla struttura finanziaria e sul valore dell'ente. La Corte sottolinea che la scelta di non distribuire utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l'interesse sociale. Se tale decisione viene assunta sistematicamente e senza giustificazioni valide, può persino configurarsi come un abuso di maggioranza.

Questa recente sentenza conferma che la pianificazione del passaggio generazionale richiede sempre un'analisi tecnica meticolosa.

COMUNICAZIONI

Allarme phishing dall'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Avviso 21 aprile 2026

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova campagna di *phishing* finalizzata a ottenere delle credenziali di accesso dagli utenti.

Il tentativo di truffa avviene tramite una comunicazione ingannevole che viaggia via mail. Nel testo è presente un link che rimanda a una pagina di accesso falsa che imita graficamente l'area riservata dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo è convincere l'utente a inserire proprie mail e password per accedere alla propria area riservata. Una volta cliccato su "accedi" tali dati vengono immediatamente acquisiti dai truffatori.

Si raccomanda sempre di prestare massima attenzione qualora si ricevessero mail "**anomale**".

SOCIETÀ

Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e Assonime

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato (delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025) il quadro delle regole in materia di whistleblowing, relative, rispettivamente, alla gestione dei canali interni di segnalazione e alle modalità di presentazione e trattamento delle segnalazioni esterne. Le indicazioni di ANAC sono finalizzate a rendere più efficaci i **sistemi di segnalazione**, promuovendone una piena integrazione nei modelli organizzativi aziendali e nei presidi di controllo interno.

A supporto degli operatori, Assonime ha predisposto un **vademecum operativo** che intende offrire una sintesi dei principali adempimenti e delle connesse criticità applicative, proponendo altresì, ove possibile, soluzioni operative desumibili dalle Linee Guida ANAC o già emerse nelle prime prassi, a supporto delle imprese nell'implementazione di sistemi di whistleblowing.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito **a regime** i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i **benefici previsti dal regime premiale ISA** a partire dal periodo d'imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

In relazione agli ISA del periodo d'imposta 2025 (per i soggetti "solari"), oggetto del modello Redditi 2026, ove il punteggio di affidabilità sia pari **almeno a 9**, per il periodo d'imposta 2025 oppure come media semplice tra il 2024 e il 2025, è possibile accedere ai seguenti benefici:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la **compensazione** dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2025;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di **compensazione** del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2026, per crediti d'importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per i punteggi **inferiori a 9, ma almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2025, oppure almeno pari a **8,5 come media semplice tra il 2024 e il 2025**, i benefici sopra indicati spettano fino all'importo massimo di **50.000 euro**, per i crediti IVA, e fino a **20.000 euro**, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre:

- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 9 (per il 2025, o come media semplice tra il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
 - esclusione dalla disciplina delle società non operative ("di comodo");
 - esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- qualora il risultato ISA sia pari a 8 per il periodo d'imposta 2025, si riducono di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

I soggetti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**, per il biennio di adesione, applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA.

Un risultato ISA **minore o uguale a 6** potrà essere utilizzato per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 1 giugno 2026	Liquidazioni periodiche IVA - LIPE	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematico